S.I.P.S.E.

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

DECRETO N. 02/RISM

Costituzione, composizione, nomina e attribuzione delle competenze del Comitato di qualificazione normativa degli strumenti economici dei popoli

Secondo provvedimento attuativo della Deliberazione n. 09/MSP

Il presente Decreto istituisce il secondo organo fondamentale del R.I.S.M., distinto dall'Unità tecnica costituita con Decreto n. 01/RISM.

La distinzione organizzativa è la seguente:

- **U.T.S.E.:** riceve, istruisce, classifica e gestisce la documentazione.
- **C.Q.N.:** esamina la qualificazione giuridica, normativa e regolamentare degli strumenti.
- **SIPSE-CCJC:** interviene nell'ambito delle proprie competenze di certificazione della conformità.

Il Comitato non attribuisce autorizzazioni pubbliche né sostituisce le autorità competenti delle giurisdizioni interessate.

S.I.P.S.E.

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

DECRETO N. 02/RISM

Costituzione, composizione, nomina, organizzazione e attribuzione delle competenze del Comitato di Qualificazione Normativa degli Strumenti Economici dei Popoli (C.Q.N.).

Sede istituzionale: Ginevra – Venezia
Sistema: S.I.P.S.E.
Registro: R.I.S.M.
Atto presupposto: Deliberazione istitutiva n. 09/MSP
Provvedimento collegato: Decreto n. 01/RISM

PREAMBOLO

L'Autorità competente del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica (S.I.P.S.E.),

VISTO l'Atto istitutivo del S.I.P.S.E.;

VISTO il Trattato Quadro del Sistema delle Istituzioni dei Popoli per la Sovranità Economica;

VISTA la Deliberazione istitutiva n. 01/MSP, relativa al Mercato Sovrano dei Popoli e al Sistema di Integrazione Economica Multilaterale;

VISTA la Deliberazione n. 09/MSP, relativa all'istituzione e all'attuazione del Registro Internazionale degli Strumenti Economici dei Popoli (R.I.S.M.);

VISTO il Decreto n. 01/RISM, recante la costituzione dell'Unità tecnica degli strumenti economici;

CONSIDERATA la necessità di istituire un organismo specializzato per l'esame giuridico, normativo e regolamentare degli strumenti economici presentati al Registro;

RICONOSCIUTA l'esigenza di distinguere l'identificazione economica di uno strumento dalla sua qualificazione giuridica e dalla sua eventuale sottoposizione a discipline autorizzative;

RITENUTO necessario predisporre un sistema di valutazione fondato sulla legalità, sulla trasparenza, sulla certezza dei rapporti contrattuali, sulla tutela delle controparti e sulla compatibilità con gli ordinamenti applicabili;

CONSIDERATO che gli strumenti economici possono assumere forme differenti, tra cui unità di conto, strumenti di credito, obbligazioni commerciali, strumenti digitali, sistemi di regolamento, progetti monetari, strumenti di partecipazione e iniziative economiche multilaterali;

DECRETA

CAPO I – ISTITUZIONE E NATURA DEL COMITATO

Articolo 1 – Istituzione

1. È istituito nell'ambito del S.I.P.S.E. il **Comitato di Qualificazione Normativa degli Strumenti Economici dei Popoli**, di seguito denominato C.Q.N.
2. Il Comitato costituisce l'organismo tecnico-giuridico incaricato dell'esame della qualificazione normativa degli strumenti economici sottoposti al R.I.S.M.
3. Il Comitato opera in coordinamento con l'Unità tecnica degli strumenti economici, mantenendo autonomia nelle proprie valutazioni.
4. Il Comitato è istituito quale organismo interno di valutazione tecnico-giuridica del S.I.P.S.E. e non costituisce un'autorità pubblica sovranazionale né un'autorità di vigilanza finanziaria.

Articolo 2 – Finalità

Il C.Q.N. persegue le seguenti finalità:

1. assicurare una qualificazione giuridica documentata degli strumenti economici;
2. individuare le disposizioni normative potenzialmente applicabili;
3. verificare la coerenza tra la natura dichiarata e la struttura effettiva degli strumenti;
4. identificare eventuali attività riservate;
5. individuare le condizioni giuridiche necessarie per l'operatività;
6. prevenire l'utilizzo improprio delle denominazioni monetarie, finanziarie e istituzionali;
7. promuovere la certezza dei rapporti contrattuali;
8. favorire la compatibilità normativa tra i diversi ordinamenti;
9. contribuire alla tutela dei popoli partecipanti, degli emittenti, degli utilizzatori e delle controparti;
10. predisporre pareri e raccomandazioni per gli organi competenti del S.I.P.S.E.

Articolo 3 – Principi di funzionamento

Il Comitato opera sulla base dei seguenti principi:

a. legalità e conformità normativa;

b. indipendenza tecnico-giuridica;

c. imparzialità;

d. trasparenza metodologica;

e. proporzionalità;

f. certezza del diritto;

g. tutela dell'affidamento legittimo;

h. responsabilità documentale;

i. prevenzione dei conflitti di interesse;

j. tutela dei diritti dei partecipanti;

k. riconoscimento delle differenze tra gli ordinamenti giuridici;

l. rispetto delle competenze delle autorità pubbliche.

Articolo 4 – Autonomia valutativa

1. Il Comitato esercita le proprie valutazioni senza interferenze nelle singole istruttorie.
2. Le conclusioni sono adottate sulla base della documentazione disponibile, delle norme applicabili e delle motivazioni espresse.
3. Nessun soggetto proponente può imporre al Comitato una determinata qualificazione.

4. Le valutazioni devono essere motivate e conservate nel fascicolo dello strumento.
5. Il Comitato può formulare conclusioni interlocutorie, definitive nell'ambito della procedura interna o condizionate all'acquisizione di ulteriori documenti.

CAPO II – COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE

Articolo 5 – Composizione

1. Il Comitato è composto da sette membri effettivi.
2. La composizione deve assicurare competenze multidisciplinari nelle seguenti materie:

   a. diritto internazionale pubblico;

   b. diritto commerciale e societario;

   c. diritto bancario e finanziario;

   d. diritto monetario e dei sistemi di pagamento;

   e. diritto dell'Unione europea e disciplina dei mercati;

   f. diritto tributario e contabilità;

   g. diritto delle tecnologie digitali e protezione dei dati.

3. Possono essere nominati componenti supplenti per assicurare continuità operativa.
4. I membri devono possedere comprovata competenza professionale, scientifica o istituzionale nella materia di riferimento.
5. Le nomine devono essere accompagnate da una dichiarazione di indipendenza e assenza di conflitti di interesse.

Articolo 6 – Organi interni

Il Comitato è organizzato attraverso:

1. Presidente;
2. Vicepresidente;
3. Segretario tecnico-giuridico;
4. Membri effettivi;
5. Esperti consultivi, ove necessari.

Il Presidente coordina le attività e rappresenta il Comitato nei rapporti istituzionali interni al S.I.P.S.E.

Articolo 7 – Presidente

Il Presidente:

1. convoca le riunioni;
2. stabilisce l'ordine del giorno;
3. assegna le pratiche ai relatori;
4. coordina le valutazioni collegiali;
5. verifica la completezza delle motivazioni;
6. sottoscrive i pareri approvati;
7. trasmette gli esiti agli organi competenti;
8. presenta una relazione annuale sulle attività del Comitato.

Articolo 8 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
2. Collabora al coordinamento delle attività.
3. Può essere delegato a seguire specifiche aree di competenza.

Articolo 9 – Segretario tecnico-giuridico

Il Segretario:

1. cura la verbalizzazione delle riunioni;
2. gestisce il protocollo delle pratiche;
3. conserva i pareri;
4. predispone i fascicoli per la discussione;
5. verifica la corretta identificazione degli atti;
6. assicura la trasmissione delle deliberazioni all'U.T.S.E.;
7. mantiene aggiornato l'archivio normativo di riferimento.

Articolo 10 – Durata e rinnovo degli incarichi

1. I componenti restano in carica tre anni.
2. Gli incarichi sono rinnovabili una sola volta consecutivamente.
3. La cessazione anticipata di un componente comporta la nomina di un sostituto per il periodo residuo.
4. I componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla sostituzione, salvo incompatibilità o impedimenti.
5. Le condizioni economiche degli incarichi sono disciplinate da separato provvedimento, nel rispetto delle risorse disponibili.

CAPO III – COMPETENZE E FUNZIONI

Articolo 11 – Competenza generale

Il C.Q.N. esamina la natura giuridica e normativa degli strumenti sottoposti al R.I.S.M., verificando:

1. la struttura giuridica;
2. la natura dei diritti incorporati;
3. la natura degli obblighi assunti;
4. i rapporti tra emittente e utilizzatore;

5. la disciplina della circolazione;
6. le condizioni di conversione o rimborso;
7. la disciplina delle garanzie;
8. la disciplina delle riserve;
9. le norme applicabili alle operazioni;
10. le eventuali autorizzazioni necessarie.

Articolo 12 – Qualificazione giuridica degli strumenti

1. Il Comitato valuta lo strumento secondo la sua sostanza economica e giuridica.
2. La denominazione utilizzata dal proponente non costituisce elemento sufficiente per determinarne la natura.
3. Sono esaminate, quando pertinenti, le seguenti categorie:

   a. unità di conto;

   b. strumenti di pagamento;

   c. moneta elettronica;

   d. strumenti finanziari;

   e. titoli di credito;

   f. crediti commerciali;

   g. obbligazioni contrattuali;

   h. strumenti digitali e cripto-attività;

   i. strumenti di partecipazione;

   j. voucher e strumenti di utilità;

   k. strumenti collegati a risorse o beni;

   l. sistemi di compensazione e regolamento.

4. Il Comitato specifica sempre se la qualificazione è interna al sistema oppure deriva da una disposizione normativa applicabile.

Articolo 13 – Analisi delle attività riservate

1. Il Comitato verifica se la struttura dello strumento o le attività connesse possano ricadere in ambiti soggetti a riserva normativa.
2. L'esame riguarda, tra l'altro:

   a. raccolta del risparmio tra il pubblico;

   b. attività bancaria;

c. emissione di moneta elettronica;

d. servizi di pagamento;

e. prestazione di servizi di investimento;

f. gestione collettiva del risparmio;

g. custodia e amministrazione di strumenti finanziari;

h. servizi relativi a cripto-attività regolamentate;

i. attività di cambio;

j. servizi di trasferimento di fondi.

3. Qualora emergano elementi riconducibili ad attività riservate, il Comitato individua le verifiche e gli eventuali requisiti autorizzativi da soddisfare.
4. Il Comitato non può dichiarare autorizzata un'attività che richieda un provvedimento dell'autorità pubblica competente.

Articolo 14 – Analisi della disciplina contrattuale

Il Comitato verifica:

1. l'identificazione delle parti;
2. la validità e la determinatezza delle obbligazioni;
3. le modalità di adesione;
4. i diritti e gli obblighi dei partecipanti;
5. le condizioni di trasferimento;
6. le condizioni di rimborso;
7. le procedure di contestazione;
8. la legge applicabile;
9. la giurisdizione competente;
10. le clausole di responsabilità;
11. le condizioni di cessazione del rapporto;
12. la tutela delle parti deboli, ove applicabile.

Articolo 15 – Analisi degli strumenti monetari dei popoli

1. Il Comitato istituisce un ambito specifico di valutazione dei progetti monetari presentati dai popoli.
2. L'esame considera:
   a. natura dell'unità monetaria o di conto;
   b. soggetto emittente;
   c. fondamento giuridico dichiarato;
   d. modalità di emissione;
   e. criteri di determinazione del valore;
   f. convertibilità;
   g. eventuali riserve e garanzie;

h. modalità di circolazione;
i. sistema di regolamento;
j. rischi per gli utilizzatori;
k. compatibilità con le discipline applicabili.

3. Il Comitato distingue tra moneta avente corso legale, unità di conto, strumento contrattuale, mezzo di scambio convenzionale e progetto monetario.
4. Nessuna denominazione attribuita dal proponente determina automaticamente il riconoscimento di corso legale.

Articolo 16 – Valutazione degli strumenti collegati a riserve

1. Gli strumenti dichiarati garantiti da riserve, metalli preziosi, attività finanziarie, beni o altre risorse sono sottoposti a esame specifico.
2. Il Comitato verifica:
   a. titolarità delle attività;
   b. disponibilità giuridica;
   c. esistenza di vincoli;
   d. segregazione patrimoniale, ove prevista;
   e. metodologia di valutazione;
   f. periodicità delle verifiche;
   g. modalità di custodia;
   h. diritti degli aventi titolo;
   i. condizioni di realizzo o riscatto.
3. Le dichiarazioni dell'emittente non costituiscono prova indipendente della consistenza delle riserve.
4. Quando necessario, è richiesta una verifica da parte di revisori, custodi o soggetti indipendenti qualificati.

Articolo 17 – Analisi della compatibilità multilaterale

1. Il Comitato esamina la compatibilità degli strumenti con gli ordinamenti delle giurisdizioni interessate.
2. La valutazione può comprendere:
   a. diritto internazionale applicabile;
   b. normativa europea;
   c. legislazioni nazionali;
   d. accordi internazionali pertinenti;
   e. norme sulla concorrenza;
   f. disciplina fiscale;
   g. normativa antiriciclaggio;
   h. protezione dei consumatori;
   i. protezione dei dati;
   j. disciplina dei contratti internazionali.
3. L'esame individua le eventuali incompatibilità e le condizioni per un'operatività conforme.
4. La presenza di un ordinamento diverso non determina automaticamente l'applicabilità delle regole interne del S.I.P.S.E. a soggetti terzi.

Articolo 18 – Antiriciclaggio e prevenzione degli abusi

1. Il Comitato verifica che il progetto consideri gli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo applicabili ai soggetti e alle attività coinvolte.
2. Sono valutati, ove pertinenti:
   a. identificazione della clientela;
   b. verifica del titolare effettivo;
   c. valutazione del rischio;
   d. conservazione delle informazioni;
   e. monitoraggio delle operazioni;
   f. segnalazione delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati;
   g. sanzioni e misure restrittive applicabili.
3. Il Comitato non sostituisce le funzioni degli organismi di controllo o dei soggetti obbligati.
4. La valutazione deve considerare anche la natura digitale e transfrontaliera degli strumenti.

CAPO IV – PROCEDIMENTO DI QUALIFICAZIONE

Articolo 19 – Attivazione della procedura

1. La procedura è attivata dall'U.T.S.E. mediante trasmissione del fascicolo al C.Q.N.
2. Il Comitato può richiedere l'attivazione di un approfondimento quando emergano questioni normative rilevanti.
3. La trasmissione deve contenere la documentazione disponibile e una relazione tecnica preliminare.

Articolo 20 – Istruttoria giuridica

1. Il Comitato esamina il fascicolo e individua le questioni giuridiche rilevanti.
2. Il relatore redige una scheda di qualificazione contenente:
   a. identificazione dello strumento;
   b. struttura giuridica;
   c. soggetti coinvolti;
   d. norme applicabili;
   e. eventuali attività riservate;
   f. rischi giuridici;
   g. condizioni di conformità;
   h. conclusioni preliminari.
3. Il Comitato può chiedere documenti integrativi.
4. Le richieste sono trasmesse all'U.T.S.E., che provvede alla comunicazione al richiedente.

Articolo 21 – Audizione e consultazione

1. Il Comitato può invitare il richiedente a fornire chiarimenti.
2. Può acquisire il contributo di esperti esterni.
3. Può richiedere pareri specialistici indipendenti.
4. Le audizioni e le consultazioni sono verbalizzate.
5. Gli esperti esterni non partecipano alle deliberazioni, salvo diversa previsione regolamentare.

Articolo 22 – Deliberazione

1. Il Comitato delibera in riunione collegiale.
2. Il quorum costitutivo è fissato in almeno cinque componenti su sette.
3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I componenti possono formulare opinioni dissenzienti, che sono conservate agli atti.
6. Le deliberazioni devono riportare le norme e le ragioni poste a fondamento delle conclusioni.

Articolo 23 – Termini procedurali

1. Il Comitato conclude ordinariamente la valutazione entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione di un fascicolo completo.
2. Il termine può essere prorogato, con motivazione, in presenza di questioni complesse o necessità di pareri esterni.
3. In caso di documentazione incompleta, il termine è sospeso fino alla ricezione delle integrazioni richieste.
4. Il richiedente è informato delle eventuali proroghe.

Articolo 24 – Esiti della valutazione

Il Comitato può formulare uno dei seguenti esiti:

A. Qualificazione favorevole

Lo strumento risulta sufficientemente documentato e la sua struttura appare compatibile con il quadro normativo esaminato, entro i limiti espressamente indicati.

B. Qualificazione favorevole con condizioni

La prosecuzione della procedura è subordinata all'adempimento di specifiche condizioni documentali, contrattuali, tecniche o normative.

C. Qualificazione interlocutoria

Sono necessari approfondimenti o documenti ulteriori.

D. Qualificazione con riserve

Permangono questioni giuridiche o normative che impediscono una conclusione pienamente favorevole.

E. Qualificazione negativa

La struttura esaminata presenta incompatibilità o carenze non superate, tali da impedire l'ammissione secondo le regole interne del R.I.S.M.

Articolo 25 – Natura dei pareri

1. I pareri del C.Q.N. hanno natura tecnico-giuridica nell'ambito del S.I.P.S.E.
2. Essi vincolano gli uffici interni limitatamente alle procedure di registrazione, secondo le competenze stabilite dagli atti del sistema.
3. Non costituiscono sentenze, provvedimenti amministrativi statali, autorizzazioni pubbliche o interpretazioni autentiche delle leggi.
4. Non vincolano le autorità giudiziarie o amministrative degli ordinamenti interessati.
5. Ogni parere deve indicare il proprio ambito di validità e le eventuali limitazioni.

Articolo 26 – Riesame

1. Il richiedente può chiedere il riesame della valutazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito.
2. La richiesta deve indicare le ragioni e gli eventuali elementi nuovi.
3. Il riesame è affidato a componenti diversi dal relatore originario, ove possibile.
4. Il Comitato può confermare, modificare o integrare la precedente valutazione.
5. Il riesame non sostituisce i ricorsi eventualmente previsti dalla legge applicabile.

CAPO V – RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DEL S.I.P.S.E.

Articolo 27 – Rapporti con l'U.T.S.E.

1. Il C.Q.N. riceve dall'U.T.S.E. i fascicoli sottoposti a qualificazione.
2. Trasmette i propri esiti all'Unità per l'aggiornamento della posizione R.I.S.M.
3. Può chiedere la sospensione della procedura interna quando emergano criticità rilevanti.
4. Non gestisce direttamente le iscrizioni e l'archivio generale.

Articolo 28 – Rapporti con SIPSE-CCJC

1. Il Comitato può acquisire le valutazioni e le certificazioni rilasciate dal sistema SIPSE-CCJC.
2. Le certificazioni costituiscono documentazione tecnica utile nei limiti del loro oggetto e campo di applicazione.
3. La certificazione non sostituisce la qualificazione giuridica dello strumento.
4. Il C.Q.N. non può modificare o revocare autonomamente una certificazione CCJC.
5. Le eventuali criticità sono trasmesse all'organismo competente secondo le rispettive procedure.

Articolo 29 – Rapporti con il Mercato Sovrano dei Popoli

1. Il C.Q.N. fornisce indicazioni giuridiche sugli strumenti destinati a partecipare al Mercato Sovrano dei Popoli.
2. Le valutazioni possono individuare:
   a. strumenti ammissibili;
   b. strumenti ammissibili con condizioni;
   c. strumenti da sottoporre a verifiche ulteriori;
   d. strumenti non ammissibili secondo le regole interne.
3. L'ammissione al mercato è deliberata dall'organo competente secondo la relativa disciplina.

4. La qualificazione favorevole non costituisce garanzia di liquidità, valore o solvibilità.

Articolo 30 – Cooperazione con esperti e organismi esterni

1. Il Comitato può avvalersi di esperti indipendenti, università, centri di ricerca, professionisti e organismi specializzati.
2. La cooperazione non determina delega di poteri autorizzativi.
3. Le fonti e i documenti acquisiti devono essere identificati e conservati.
4. I pareri esterni devono essere accompagnati da dichiarazioni di indipendenza e conflitto di interesse.

CAPO VI – INDIPENDENZA, RESPONSABILITÀ E TRASPARENZA

Articolo 31 – Conflitti di interesse

1. Ogni componente comunica tempestivamente qualsiasi interesse personale, economico o professionale che possa interferire con la valutazione.
2. Il componente interessato si astiene dalla trattazione e dalla deliberazione.
3. L'astensione è riportata nel verbale.
4. La violazione dell'obbligo può determinare la sostituzione del componente e la riapertura dell'istruttoria.

Articolo 32 – Riservatezza

1. I componenti sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni non pubbliche.
2. La documentazione è utilizzata esclusivamente per le finalità istituzionali del Comitato.
3. La divulgazione non autorizzata costituisce violazione dei doveri d'ufficio interni.
4. Restano ferme le comunicazioni imposte dalla normativa applicabile.

Articolo 33 – Pubblicazione dei pareri

1. I pareri possono essere pubblicati in forma integrale o sintetica.
2. La pubblicazione deve rispettare la riservatezza commerciale, la protezione dei dati personali e gli obblighi di legge.
3. Le conclusioni pubbliche devono distinguere chiaramente la valutazione interna da qualsiasi riconoscimento esterno.
4. È istituito l'archivio dei precedenti tecnico-giuridici del R.I.S.M.

Articolo 34 – Responsabilità

1. Ogni componente risponde della correttezza delle proprie attività secondo le norme applicabili e gli impegni assunti.
2. Il Comitato non garantisce l'andamento economico degli strumenti.
3. La responsabilità dell'emittente per le informazioni rese e gli obblighi assunti resta distinta dalle funzioni del Comitato.
4. L'esito favorevole non esonera il richiedente dagli obblighi di legge.

Articolo 35 – Relazione annuale

Il Comitato presenta una relazione annuale contenente:

1. numero di pratiche esaminate;
2. categorie degli strumenti valutati;
3. principali questioni normative affrontate;
4. esiti delle qualificazioni;
5. criticità ricorrenti;
6. eventuali aggiornamenti normativi;
7. proposte di modifica regolamentare;
8. attività di cooperazione;
9. dichiarazioni sulle incompatibilità e astensioni rilevanti.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36 – Prima costituzione

1. La prima composizione del Comitato è effettuata mediante separato atto di nomina.
2. L'atto individua i sette membri effettivi, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
3. I curricula e le dichiarazioni di indipendenza sono conservati agli atti istituzionali.

Articolo 37 – Regolamento interno

Entro trenta giorni dall'insediamento il Comitato approva il proprio regolamento interno, contenente:

a. modalità di convocazione;

b. gestione delle riunioni;

c. assegnazione delle pratiche;

d. metodologia di qualificazione;

e. verbalizzazione;

f. gestione delle astensioni;

g. procedure di riesame;

h. gestione dell'archivio;

i. consultazione degli esperti;

j. modalità di pubblicazione.

Articolo 38 – Coordinamento con il Manuale R.I.S.M.

Le procedure del presente Decreto sono integrate dal Manuale operativo del R.I.S.M., approvato con Atto n. 03/RISM.

In caso di contrasto prevalgono il presente Decreto e gli atti istitutivi di rango superiore.

Articolo 39 – Prima applicazione

1. Il Comitato può avviare la propria attività anche mediante esame dei progetti economici già presentati al S.I.P.S.E.
2. Le valutazioni pregresse sono acquisite soltanto previa verifica documentale.
3. Gli strumenti già esistenti possono essere sottoposti a procedura di ricognizione e qualificazione.
4. La ricognizione non comporta automaticamente una nuova emissione o una nuova autorizzazione.

Articolo 40 – Entrata in vigore

1. Il presente Decreto entra in vigore dalla data di approvazione e pubblicazione negli atti istituzionali del S.I.P.S.E.
2. Le disposizioni sono attuate secondo la sequenza prevista dalla Deliberazione n. 09/MSP.
3. Gli organi del S.I.P.S.E. sono incaricati dell'esecuzione per quanto di rispettiva competenza.

VENEZIA – GINEVRA

SISTEMA DELLE ISTITUZIONI DEI POPOLI PER LA SOVRANITÀ ECONOMICA

L'Autorità competente

Firma: _____

Il Responsabile istituzionale

Firma: _____

DECRETO N. 02/RISM – FINE

Allegato I – Struttura della qualificazione normativa

Ogni strumento economico dovrà essere esaminato attraverso una scheda uniforme.

Area	Verifica
A	Identità dell'emittente
B	Fondamento giuridico
C	Natura dello strumento
D	Diritti e obblighi

E Emissione e circolazione
F Riserve e garanzie
G Normativa bancaria e finanziaria
H Pagamenti e regolamento
I AML/KYC e titolare effettivo
J Fiscalità
K Protezione degli utilizzatori
L Giurisdizione e controversie
M Condizioni di operatività

Allegato II – Prima applicazione ai progetti SIPSE

Il Comitato dovrà predisporre una prima ricognizione dei seguenti strumenti:

1. Progetto monetario ZEC – Zecchino Veneto

- Natura dell'unità e diritti dei possessori.
- Rapporto dichiarato con l'euro.
- Copertura e riserve in oro.
- Struttura wZEC e condizioni di conversione.
- Modalità di emissione e circolazione.

2. Progetto LIS – Lira Italiana Sovrana

- Natura dello strumento.
- Rapporto tra emissione e obbligazioni contrattuali.
- Modalità di circolazione.
- Sistema LIS-Clear.
- Compatibilità con le normative applicabili.

3. SIPSE Pay

- Natura del servizio.
- Funzioni di pagamento.
- Rapporti con gli intermediari autorizzati.
- Custodia e trasferimento dei fondi.
- Responsabilità degli operatori.

4. Mercato Sovrano dei Popoli

- Ammissione degli strumenti.
- Obbligazioni commerciali.
- Compensazione e regolamento.
- Contratti multilaterali.
- Gestione delle controparti.

5. Strumenti digitali e sistemi di voto economico

- Identificazione degli utenti.
- Sicurezza informatica.
- Tracciabilità.
- Protezione dei dati.
- Distinzione tra voto, partecipazione economica e operazioni finanziarie.